

***Causa Lavorgna c. Italia - Prima sezione - sentenza del 7 novembre 2024 (ricorso n. 8436/21)***

Trattamenti inumani e degradanti - Trattenimento di soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in una struttura dedicata (reparto psichiatrico di un ospedale) con misure di contenzione - Prolungamento di tali misure oltre il tempo necessario a limitare gli effetti del pericolo - Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.

Trattamenti inumani e degradanti - Trattenimento di soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in una struttura dedicata (reparto psichiatrico di un ospedale) con misure di contenzione – Denuncia dell'interessato e indagini penali – Archiviazione del procedimento divenuta definitiva - Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.

**Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – sotto il profilo sostanziale - la sottoposizione di soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale, a misure di contenzione per un periodo di 8 giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure.**

**Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – sotto il profilo procedurale – l'archiviazione (divenuta definitiva successivamente al rigetto da parte del GIP dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del PM) della denuncia del paziente che - dichiarato socialmente pericoloso e in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale – era stato sottoposto a misure di contenzione per un periodo di 8 giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure.**

**Fatto.** Matteo Lavorgna (classe 1995) era stato associato il 30 settembre 2014 – con il suo consenso – all'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo (MI) e inserito nel reparto psichiatrico (aveva avuto precedenti di episodi ricondotti alla diagnosi di psicosi non altrimenti specificata).

Il 7 ottobre 2014, in occasione di una visita dei genitori all'ospedale, domandò di essere rilasciato. I medici tuttavia gli rappresentarono che si sarebbe dovuto trattenere altri quattro giorni, poiché i sintomi di disturbo che egli aveva manifestato all'atto di fare ingresso nell'ospedale non si erano dissolti.

Egli allora aveva reagito picchiando padre, madre e uno psichiatra (v. n. 8 della sentenza). I sanitari presenti provvidero quindi a sottoporlo a misure di contenzione. Essi avanzarono anche immediata richiesta di trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Tale richiesta fu reiterata (e accolta) il 13 ottobre e il successivo giorno 14 l'ospedale fece al pubblico ministero e ai carabinieri una segnalazione di pericolosità sociale, nella quale l'episodio del 7 ottobre 2014 veniva compiutamente descritto.

Le misure di contenzione cessarono il 15 ottobre, mentre la somministrazione dei farmaci sedanti (che componevano il TSO) fu attenuata a partire dal 23 ottobre. Egli fu trasferito in una diversa struttura il 27 ottobre.

Circa un anno dopo (nel novembre 2015) il Lavorgna sparse denuncia nei confronti di due medici dell'ospedale di Melzo per maltrattamenti, sequestro di persona e violenza privata (v. artt. 572, 605 e 610 c.p.). Il pubblico ministero (anche sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica) chiese l'archiviazione ed egli si oppose; ma il GIP archiviò (con un'ordinanza del 21 luglio 2020, v. n. 45 della sentenza).

Di qui il ricorso a Strasburgo per violazione dell'art. 3 CEDU, sotto i profili sia sostanziale (per la condotta dei medici nell'ospedale di Melzo), sia procedurale (per l'insufficiente risposta giudiziaria sulla sua denuncia dei fatti). Quali terzi interventori presentarono memorie, tra gli altri, il Garante delle persone private della libertà personale e la Fondazione *Franca e Franco Basaglia*.

**Diritto.** La Corte EDU (Prima sezione, in composizione plenaria) svolge una ricognizione della disciplina italiana sulle misure di contenzione e verifica che non vi sono norme legislative espresse al riguardo. Vigge sostanzialmente un regime giurisprudenziale per cui la contenzione non è una terapia ma una limitazione della libertà personale, nei sensi dell'art. 13 della Costituzione. Essa è possibile solo in caso di necessità indifferibile (nel senso richiesto dall'art. 54 del codice penale). Al riguardo, la pronuncia fa riferimento alla sentenza della V sezione penale della Corte di cassazione,

20 giugno 2018, n. 50497<sup>1</sup>. Essa inoltre poggia sui criteri adottati dalla Seconda sezione nel decidere il caso *Aggerholm c. Danimarca* del 2020<sup>2</sup>.

In sintesi, la Corte EDU ritiene che inizialmente la misura di contenzione e la somministrazione di farmaci nei confronti del ricorrente fossero giustificate dalla necessità di proteggere lui e gli altri da danni gravi alla persona.

Viceversa, il mantenimento per diversi giorni di quelle misure non è risultato provato che rispondesse a quelle stringenti necessità pur registratesi il 7 ottobre 2014 (v. nn. 122-129). Sotto questo aspetto, la Corte EDU respinge l'argomento della difesa italiana per cui il caso presente differiva da *Aggerholm*, poiché in quest'ultimo era mancata ogni prova circa atteggiamenti violenti del ricorrente verso terze persone (v. n. 101).

Per tali motivi, la Prima sezione ritiene violato il parametro dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale (pur se tale statuizione è limitata alla contenzione fisica e non si estende alla somministrazione dei farmaci sedanti, aspetto che la Corte EDU non ritiene necessario affrontare).

Circa il profilo procedurale, poi, secondo la Corte EDU sia il PM sia il GIP hanno fatto affidamento su una consulenza tecnica centrata prevalentemente sul momento iniziale della contenzione (v. n. 130). Le motivazioni della giurisdizione italiana nel suo complesso – in ordine al persistere della situazione di pericolo che avrebbe giustificato la prosecuzione della misura coercitiva a carico del ricorrente (e, quindi, reso penalmente lecita la condotta dei medici) – appaiono alla Corte troppo sommarie. Viene quindi accertata la violazione dell'art. 3 CEDU anche in senso procedurale (v. n. 152).

Quanto all'equa soddisfazione ex art. 41 CEDU, il ricorrente aveva chiesto 250 mila euro. La Corte gliene accorda 41 mila e 600 a titolo di danno morale. Per le spese gli riconosce 8 mila euro.

---

<sup>1</sup> Tale sentenza inerisce al c.d. caso *Mastrogiovanni*, nel quale un ricoverato nell'ospedale di Vallo della Lucania era morto dopo 4 giorni consecutivi di contenzione. Al *Mastrogiovanni* era stato diagnosticato uno stato di agitazione psicomotoria con alterazione comportamentale ed etero-aggressiva; era stato sottoposto a TSO perché aveva attraversato un centro abitato a tutta velocità e si era poi buttato a mare per sottrarsi alle forze dell'ordine. La pronuncia è pubblicata anche in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, pag. 2407, con nota di D. PICCIONE, *I profili costituzionali in una (insoddisfacente) sentenza della Corte di cassazione*.

<sup>2</sup> In questo caso la Danimarca era stata condannata per aver sottoposto una persona (affetta da schizofrenia paranoide) a contenzione per un solo giorno